

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Sezione dell'agricoltura

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni installate in campi di mais in alcune zone del Cantone Ticino di adulti di *Diabrotica virgifera*, un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve, che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

richiamata:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAg) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 1, parte A, Sezione II, lettera a, nr. 0.1;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013, in particolare l'art. 56;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, dell'Agroscope Cadenazzo e delle Cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale della sezione dell'agricoltura;


DECIDE:

1. Per il 2018 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2017 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
2. Durante il 2018 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2017 e di segnalare eventuali casi di ristoppio riscontrati nel 2018 alla Sezione dell'agricoltura entro il 15 giugno 2018.

4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio, autorizzando Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centro di Cadenazzo a utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Intimazione:
a tutti i coltivatori di mais del Cantone Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino;
a tutti i Municipi del Cantone.
7. Comunicazione:
Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Il Capo-Sezione:

L. Ferrari

Il Funzionario responsabile:

L. Colombi